680. Nuove misure di gestione di casi positivi nelle scuole e possibilità di tamponi salivari (DL 5/22 e Nota Min. Salute 43105/21)

aipd.it/site/scheda-scuola/680-nuove-misure-gestione-di-casi-positivi-nelle-scuole-e-possibilita-di-tamponi-salivari-dl-5-22-e-nota-min-salute-43105-21/

Scheda pubblicata il **09/02/2022** e aggiornata il **09/02/2022**

Nuove misure di gestione dei casi positivi nelle scuole

Il nuovo **DL n° 5/22** ha previsto **nuove misure per la gestione di casi positivi a scuola** meno restrittive rispetto a quanto previsto dal DL n° 1/22 (vedi scheda n° 678. Didattica in presenza per gli alunni con disabilità anche in caso di DAD della classe (Nota Intermin. 71/22)).

Si riporta la sintesi del nuovo DL diffusa sul sito del MI:

Scuola dell'infanzia – Servizi educativi per l'infanzia

*Fino a **quattro casi** di positività nella stessa sezione/gruppo classe, **l'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti**.*
*È previsto l'utilizzo di mascherine **ffp2 da parte dei docenti e degli educatori** fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.*
***In caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare.*
Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

*Con **cinque o più casi** di positività nella stessa sezione/gruppo classe l'attività educativa e didattica **è sospesa** per **cinque giorni**.*

Scuola primaria

*Fino a **quattro casi** di positività nella stessa classe le **attività proseguono** per tutti in **presenza** con l'utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.*
***In caso di comparsa di sintomi**, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare.*
Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

*Con **cinque o più casi** di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione **proseguono l'attività in presenza** con l'utilizzo della mascherina ffp2*

(sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.
*Per la **permanenza in aula** è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.*
*Per gli altri alunni è prevista la **didattica digitale integrata** per cinque giorni.*

Scuola secondaria di I e II grado

*Con **un caso** di positività nella stessa classe l'**attività didattica prosegue** per tutti con l'utilizzo di mascherine **ffp2.***

*Con **due o più casi** di positività nella stessa classe i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione **proseguono l'attività in presenza** con l'utilizzo di mascherine ffp2.*
*Per la **permanenza in aula** è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile.*
*Per gli altri studenti è prevista la **didattica digitale integrata** per **cinque giorni***

Regime sanitario

*Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l'infanzia, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell'**autosorveglianza**, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), altrimenti si applica il regime sanitario della **quarantena precauzionale di cinque giorni**, che termina con un tampone negativo.*
Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni in su indossano la mascherina ffp2.

Inoltre il MI ha pubblicato sulla sezione #iotornoascuola FAQ aggiornate e un Vademecum.

Tamponi salivari molecolari

E' da evidenziare che il Ministero della Salute con **Nota prot. n° 43105 del 24 settembre 2021**, indirizzata a tantissimi soggetti, tra i quali pure il Ministero dell'Istruzione, ha previsto, ai fini del tracciamento del virus tramite le "scuole sentinella", che in alternativa ai test rino ed orofaringei, sia legittimo utilizzare **test molecolari salivari per particolari classi di persone**, in particolare anche gli **scolari** e le **persone con disabilità**.

Infatti è ben noto che, specie gli **scolari con disabilità intellettive** o con **disturbi dello spettro autistico** o con **disturbi oppositivi**, hanno enormi **difficoltà a farsi effettuare i prelievi con i classici tamponi**; talora si deve procedere addirittura a sedare queste persone, con ulteriori problemi sia prima che dopo la sedazione.

Quindi questa circolare è provvidenziale.

La circolare precisa che è **necessario rispettare le procedure indicate dalle case produttrici** per garantire la correttezza del prelievo e raccolta dei dati, prevedendosi che essa possa avvenire **anche al domicilio** di queste persone in **"auto-prelievo"** effettuato dai genitori o dai tutori (ed aggiungiamo anche dagli amministratori di sostegno).

Evitando di riportare l'intera circolare, assai complessa per i riferimenti tecnico-scientifici di carattere sanitario, riportiamo il testo del passaggio più significativo:

> *"Pertanto, al fine di evitare il sovraccarico dei laboratori di microbiologia regionali, che in aggiunta alle attività ordinarie verranno impiegati nel monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 in ambito scolastico, e di assicurare adeguate risorse per garantire l'efficacia e la sostenibilità di tale attività di sanità pubblica, nonché far conto su evidenze più robuste circa le caratteristiche dei test eseguiti su tali matrici, i **test molecolari su campione salivare**, almeno in una prima fase di avviamento, potranno essere considerati un'**opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente**:*
> *– in individui (sintomatici o asintomatici) **fragili con scarsa capacità di collaborazione** (ad esempio anziani in RSA, **disabili**, persone con **disturbi dello spettro autistico**),*
>
> *oppure*
>
> *– nell'ambito di **attività di screening** in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 **in ambito scolastico**,*
> *– per lo screening dei contatti di caso in **bambini** anche se la scuola non fa parte del Piano di Monitoraggio,*
> *– in operatori sanitari e socio-sanitari nel contesto degli screening programmati in ambito lavorativo."*

La Nota specifica anche chiaramente che:

> *"I **test antigenici rapidi su saliva**, sulla base delle evidenze disponibili, **non sono al momento raccomandati come alternativa** ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Inoltre, **i test antigenici su matrice salivare** sono al momento **esclusi dall'elenco comune europeo** dei test antigenici rapidi validi **per ottenere la Certificazione verde COVID-19**."*

OSSERVAZIONI

Il nuovo DL è stato duramente criticato sul Corriere della sera del 6 Febbraio scorso dal prof. Zagrebelsky, membro emerito della Corte costituzionale e candidato alla presidenza della Repubblica. Ciò perchè è di difficile lettura anche per gli addetti ai lavori, a causa dei numerosissimi richiami a norme che a loro volta richiamano altre norme, senza che i loro contenuti siano neppure accennati.
Pertanto si costringono i lettori, anche esperti, a dover ricercare le tantissime norme e

coordinarle tra loro.
Per questo motivo si è preferito pubblicare la sintesi dell'art. 6 del DL medesimo, pubblicata nelle News del Ministero dell'Istruzione.

Comunque sui contenuti è da tener presente che:

1.

Pur essendo prevista la possibilità di **didattica in presenza per gli alunni che hanno certificato l'esenzione dall'obbligo di vaccino** a causa delle loro condizioni di salute, è però previsto l'obbligo per gli stessi di indossare le **mascherine FFP2**.
Ora, nell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n° 111/21, convertito con modificazioni dalla l. n° 133/21, viene stabilito che *"è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, **fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni**, **per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi** e per lo svolgimento delle attività sportive"*.
Ciò, ovviamente purchè esibiscano alla scuola la **certificazione sanitaria che li esonera dall'obbligo delle mascherine**.

Questa norma è ancora vigente ed è espressamente richiamata nelle premesse del **DL n° 5/22**.

Quindi questi alunni "esonerati" dall'obbligo di indossare le mascherine possono, se le famiglie lo vogliono, continuare a partecipare in presenza, anche se la classe va in DAD se il numero di compagni positivi supera quello previsto dal **DL n° 5/22**.

Per i successivi decreti, sarebbe opportuno che gli Uffici del Ministero seguano l'invito del prof. Zagrebelsky di scrivere in modo comprensibile per tutti i cittadini e non solo per gli addetti ai lavori, che comunque fanno fatica a decifrare immediatamente e ricostruire il contenuto esatto delle norme "cifrate".

2.

Con il nuovo DL praticamente viene prevista la **didattica in presenza per tutti gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale, siano esonerati dal vaccino o siano guariti dal COVID**.

Questo vuol dire che, anche la possibilità della **didattica in presenza offerta dalla Nota n° 71/22 ai soli alunni con disabilità quando la loro classe è in DAD** per la positività di alcuni compagni (vedi scheda n° 678. Didattica in presenza per gli alunni con disabilità anche in caso di DAD della classe (Nota Intermin. 71/22)), si riduce ai soli casi di **alunni con disabilità che non siano stati vaccinati**, mentre per gli altri sarà possibile frequentare in presenza anche con gli altri compagni che non hanno l'obbligo di DAD.

3.

Occorre evidenziare che la possibilità di effettuare **test su campioni salivari riguarda solo i test molecolari e non anche quelli antigenici rapidi**, che sono i più diffusi, anche per la loro rapidità nel fornire l'esito.

E' noto che **i test molecolari hanno bisogno fino a 48 ore** di tempo per avere il risultato, mentre quelli rapidi lo ottengono in circa 15 minuti.
In ogni caso è pure vero che, per alcune persone con disabilità, effettuare un test rapido rino/orofaringeo è un grande problema che effettivamente potrebbe essere risolto utilizzando i test molecolari salivari.

Pertanto per **gli alunni con disabilità non vaccinati** che vogliano comunque usufruire della **didattica in presenza** prevista per loro dalla **C.I. n° 71/22**, **potrebbe esigersi un tampone negativo,** prima di poter proseguire ad andare in presenza.

Per quelli che non hanno difficoltà ad avere somministrato il classico tampone rapido naso/orofaringeo, si potrebbe prevedere la possibilità di effettuare un **test molecolare salivare**, anche se si dovrà attendere 1 o 2 giorni per conoscerne l'esito.

Vedi anche la scheda: n° 678. Didattica in presenza per gli alunni con disabilità anche in caso di DAD della classe (Nota Intermin. 71/22)

Salvatore Nocera
Nicola Tagliani
Osservatorio AIPD sull'inclusione scolastica
Via Fasana, 1/b
00195 Roma
E-mail: scuola@aipd.it
Tel. diretto e Whatsapp: 333/1826707
Tel. segreteria AIPD: **351/7308112 (unico attivo in questo momento di emergenza)** – 06/3723909